

REGOLAMENTO INTERNO

WORK OUT SCRL

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

(come modificata dalla legge 30/2003, art. 9)

(Modigliana, 1 settembre 2015)

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'articolo 2 e 3 dello statuto - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

in particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. lo stesso potrà essere modificato con delibera assembleare dei soci. il presente regolamento sarà depositato, in accordo con i criteri di legge, presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Questo **Regolamento Interno**, così come lo statuto, rappresenta **l'organizzazione e la regola della vita sociale** ed è lo strumento indispensabile per la realizzazione degli scopi sociali. È quindi un preciso dovere di ogni socio accertarsi dei suoi obblighi con una conoscenza completa della normativa del presente regolamento che deve essere scrupolosamente rispettato ed osservato da tutti i soci. **I soci della cooperativa:** concorrono alla gestione dell'impresa partecipando -alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di gestione e amministrazione dell'impresa.

-partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni riguardanti la scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro destinazione.

-mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacita' professionali, oltre le prestazioni di lavoro necessarie per la cooperativa.

ARTICOLO 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta (a)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 7/8 dello statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

-subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio.

-autonomo.

-artigiano.

-di collaborazione coordinata e continuativa.

-di agenzia.

-di commercio.

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro prevista dall'Ordinamento, purché compatibile con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 3 – Organizzazione aziendale²

L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:

- a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della

Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi. Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa quali:

- a) fornire servizi di movimentazione, facchinaggio, carico, scarico, distribuzione, ritiro, spedizione, imballaggio, deposito e custodia beni e merci;
- b) effettuare traslochi, sgomberi, montaggio e smontaggio mobili;
- c) organizzare ed eseguire lavori di cernita, assemblaggio, imballaggio, etichettatura e confezionamento di materiali e/o prodotti per conto terzi;
- d) organizzare e fornire servizi di logistica integrata, preparazione ordini, stivaggio merci, gestione di magazzini e di piattaforme logistiche anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- e) organizzare e gestire centri per la raccolta, selezione, conservazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e non;
- f) organizzare ed eseguire volantinaggi, distribuire materiale pubblicitario e merchandising;
- g) allestire, preparare, arredare, organizzare e gestire padiglioni,

stands, fiere, convegni e manifestazioni in genere; h) assumere lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire, presso edifici, appartamenti, capannoni e attività commerciali, strutture sanitarie, complessi ospedalieri, per conto di enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in qualunque altra forma; i) assumere, svolgere e fornire attività e/o servizi per la raccolta, gestione, trattamento, spazzamento, smaltimento, recupero, cernita e riciclaggio rifiuti sia speciali che urbani; j) assumere lavori di giardinaggio, manutenzione, pulizia, progettazione e impianto di aree verdi, parchi e giardini;
gestire, utilizzare, installare, mantenere, modificare, riparare macchinari ed impianti industriali ed artigianali;
ideare, organizzare e gestire attività formative ed informative nei campi oggetto di attività della cooperativa.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

ARTICOLO 4 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Il socio ammesso con cui viene stipulato un contratto di lavoro subordinato, dovrà dimostrare le proprie capacità lavorative, a tal fine verrà fissato un **periodo di prova** non superiore a 45 giorni. Superato tale periodo il socio si intende confermato e definitivamente ammesso. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere interrotto in ogni momento e senza sanzioni. In caso di **recesso** del socio, lo stesso dovrà darne **comunicazione scritta** agli organi preposti almeno **10 giorni prima della decorrenza**. In caso di mancato adempimento il c.d.a. potrà applicare una penalità pari a 1 giorno ogni 5 di di mancato preavviso per chi è inquadrato con rapporto subordinato o trattenere al socio receduto l'ammontare del danno subito dalla società oltre l'eventuale quota sottoscritta e non ancora versata.

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

I soci che intrattengano o abbiano intrattenuto uno dei contratti a termine previsti dall'ordinamento hanno la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

ARTICOLO 5 – CCNL applicabile e trattamento economico

Salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA, con riferimento almeno agli istituti contrattuali quali la retribuzione di livello (minimo tabellare, contingenza), il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, in relazione agli orari di lavoro previsti dallo stesso CCNL.

Non saranno retribuite giornate/ore se non si è prestata attività lavorativa, in mancanza di commesse cui adibire il socio, lo stesso si intenderà sospeso senza retribuzione.

Ai fini di un'adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, il CdA può deliberare l'erogazione di retribuzione integrativa, attribuita in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voceretributiva.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

ARTICOLO 6 - CCNL applicabile e condizioni di lavoro

Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori si applicano le disposizioni del CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA di cui al precedente articolo, salvo quanto stabilito dalle seguenti norme regolamentari:

- a. I corsi di formazione, le visite mediche e l'attività di certificazione per la sicurezza, utili alla qualificazione e alla salute del lavoratore, svolti durante o al di fuori dell'orario di lavoro sono obbligatori e non sono retribuiti. La partecipazione è gratuita, qualsiasi onere richiesto dalle società certificate di formazione è a carico della cooperative.
- b. la maturazione della 14° prevista dal CCNL è ridotta al 20%.
- c. In presenza di lavoro straordinario e di giornate in assenza di attività lavorativa, si compenseranno le ore ordinarie fino al raggiungimento del massimo mensile previsto.
- d.

ARTICOLO 7 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal commaprecedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà

comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 8 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa, sulla base di indicatori economico- finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 65 % del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE

ARTICOLO 9 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni d' legge.

Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altre forme di rapporto di lavoro non subordinato, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

ARTICOLO 10 - Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

ARTICOLO 11 - Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il sociostesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

ARTICOLO 12 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo

l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico - organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi. È vietato di discutere sui luoghi di lavoro, in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Il c.d.a., allo scopo di coordinare i servizi, potrà nominare dei **responsabili e/o capi servizio** i cui compiti e responsabilità saranno utili a :

- tradurre in pratica le disposizioni dello stesso c.d.a./direzione.
- rispondere al c.d.a. in merito ai risultati nell'applicazione dei programmi,
- avanzare proposte o suggerimenti in merito alla necessità di rendere il servizio più razionale ed efficiente.
- organizzare con la massima solerzia e puntualità l'effettuazione dei servizi e controllare che le direttive del c.d.a. siano rispettate.
- riferire sull'andamento dell'attività.
- segnalare le infrazioni alle norme del presente regolamento interno, le richieste di permessi, gli spostamenti di turni di lavoro o di riposo.
- addestrare e assistere i soci lavoratori.
- adoperarsi per dare soluzione agli eventuali problemi che di volta in volta si presentino nella fase di realizzazione dei servizi.

la cooperativa favorirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di coloro le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Se per riduzione o mancanza di lavoro i soci non possono esercitare le loro attività o possono esercitarla soltanto a orario ridotto, nessun onere sarà a carico della cooperativa. Compatibilmente alla natura del lavoro ed alle esigenze di socio e cooperativa è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito. In mancanza di alternative il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso in attesa di nuove opportunità di lavoro. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio o svolgere attività per altri, senza autorizzazione scritta da parte della cooperativa. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto in essere.

Il socio nello svolgimento del lavoro deve attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

- Sul luogo di lavoro deve mantenere un contegno corretto, serio e cordiale con i soci e con il resto del personale.
- Di ogni ritardo, interruzione o sospensione dal lavoro dovrà essere data comunicazione e giustificazione entro l'orario di servizio prestabilito e con il dovuto anticipo.
- In caso di assenza dal lavoro il socio dovrà provvedere, in accordo con il responsabile della cooperativa, alla propria sostituzione.
- Il socio deve attenersi alle disposizioni impartite e porre in atto ogni accorgimento utile e necessario ad evitare danni sia al materiale, sia alla merce movimentata che al luogo di lavoro.
- Ogni eventuale controversia dovesse sorgere in merito alle modalità di svolgimento dell'opera assegnata dovrà essere immediatamente comunicata alla direzione.
- Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni di domicilio per qualsiasi comunicazione di servizio.
- Il socio che per qualsiasi motivo intende assentarsi dal lavoro per periodi prolungati dovrà farne richiesta e concordare il periodo di assenza con la direzione con un preavviso di 45 giorni. Tale periodo di assenza non potrà superare i 60 giorni.
- Il socio deve evitare ogni comportamento da cui possa derivare un danno alla cooperativa.

ARTICOLO 13 - Obblighi del socio

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 14 - Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 8 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

ARTICOLO 15 - Revoca e scioglimento del rapporto.

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

NORME FINALI

ARTICOLO 18 - Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 01/09/2015 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno 01/09/2015.

ARTICOLO 19 - Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.